

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.373

del 25.9.2003

O G G E T T O

Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta – Decreto ingiuntivo n.94/03 emesso sul ricorso proposto dall'avv.Girolamo Calò c/ il Comune di Molfetta per mancato pagamento competenze professionali (giudizio Binetti Anna in Zecchillo dinanzi alla C.d.A. di Bari).

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata dal 29.09.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 01.08.2003, con prot. n.36585, L'Avv. Girolamo Calò ha notificato a questo Ente ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 e ss. c.p.c. n.1660 R. Cron., proposto dinanzi Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta - per il pagamento della somma di € 14.094,07, a titolo di mancato pagamento delle competenze professionali afferenti il patrocinio del Comune di Molfetta nel giudizio civile n.422/92 R.G. instaurato dalla Sig.ra Binetti Anna in Zecchillo dinanzi alla Corte di Appello di Bari, oltre interessi dal di della domanda al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari del procedimento, rimborso forfettario, IVA e CAP secondo legge, e la provvisoria esecuzione dell'emanando decreto a norma dell'art.642 c.p.c.;
- Il ricorrente (incaricato dalla Giunta Comunale con delibera n.808 del 25.05.1992 della difesa dell'Ente nel suindicato giudizio, instaurato dalla Sig.ra Binetti per determinazione indennità di occupazione e di esproprio secondo il valore venale di un terreno accatastato al foglio 10, particelle 40 e 27, acquisito dal Comune per la realizzazione della fogna nera nella zona di levante dell'abitato e su Via Terlizzi) assume che a definizione del contenzioso in atti, conclusosi con sentenza del detto Organo n.239/99 del 02.03.99 e successiva liquidazione in favore dell'attrice della complessiva somma di £.465.801.991 (giuste determinazioni dirigenziali n.91/29.11.99, n.120/17.12.99, n.19/07.02.2000 e n.20/07.02.2000 dell'U.A. Affari Legali, nonché n.34/01.03.2001 e n.115/24.05.2001 del Settore Territorio), con missive del 14.07.99 e del 17.12.2000 - rimaste infruttuose - aveva invitato il Comune a pagare le sue competenze per le sue prestazioni procuratorie e che con istanza del 07.04.2003 chiedeva al Consiglio dell'Ordine di Trani il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari inerenti il Giudizio, liquidati poi dal medesimo Organo per un importo di € 8.209,08;
- Evidenziato che quanto dichiarato dall'avvocato non risulta agli atti del Comune infatti, con la missiva 14.07.99 veniva espresso solo il parere sulla eventualità del ricorso per Cassazione avverso la detta sentenza n.239/99 della C.d.A., nulla che riguardasse la richiesta di liquidazione, quanto alla missiva del 17.12.2002 la medesima non risulta mai pervenuta al Protocollo comunale né, tantomeno risulta mai pervenuto il citato parere di congruità, peraltro richiesto dalla P.A. con la delibera di incarico n.808/92 che, al punto 6) del dispositivo, subordina la liquidazione delle competenze a saldo alla sua presentazione;
- Rilevato che il Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., nella relazione accompagnatoria della proposta deliberativa, per le motivazioni sopra esposte e alla luce dell'art.184 del T.U. EE.LL. n.267/2000 nonché del punto 6) del dispositivo della citata delibera di incarico n.808/92, ha precisato che sussistono i

presupposti per spiegare opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo di cui trattasi;

- Visto il decreto n.94/03, pedissequo al detto ricorso, con il quale Giudice adito ha ingiunto al Comune di Molfetta di pagare al ricorrente per le causali di cui sopra, entro il termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso decreto, La somma di € 10.339,69 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessive € 1.077,00 di cui € 77,00 per esborsi, € 600,00 per diritti, € 400,00 per onorari, rimborso forfettario spese, IVA e CNAP come per legge. Con avvertimento che nello stesso suindicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata;
 - Ritenuto opportuno approvare la liquidazione complessiva di € 11.869,74 in favore dell'Avv. Girolamo Calò, come da sua nota del 15.09.2003, giusto decreto ingiuntivo n.94/03 emesso dal Giudice del Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta sul ricorso n.1660 R. Cron. proposto dal medesimo professionista;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di approvare la liquidazione complessiva di € 11.869,74 in favore dell'Avv. Girolamo Calò, come da sua nota del 15.09.2003, giusto decreto ingiuntivo n.94/03 emesso dal Giudice del Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta sul ricorso n.1660 R. Cron. proposto dal medesimo professionista c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma AA.LL. per gli ulteriori adempimenti di rito.